

Ordinanza
relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di
assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni
prodotti chimici nel commercio internazionale
(Ordinanza PIC, OPICChim)

del 10 novembre 2004 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1^{bis} della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998³ concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente.

² La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura internazionale di notifica e alla procedura internazionale d'assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato III della Convenzione PIC (pesticidi, formulati pesticidi altamente pericolosi o prodotti chimici industriali) e che:

RU **2004 4787**

¹ RS **813.1**

² RS **814.01**

³ RS **0.916.21**

- a. in Svizzera sono proibiti o soggetti a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell'ambiente (appendice 1); oppure
 - b. sottostanno alla procedura PIC (appendice 2).
- ² La presente ordinanza non si applica:
- a. alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - b. alle materie radioattive;
 - c. ai rifiuti;
 - d. alle armi chimiche;
 - e. ai prodotti farmaceutici, compresi i medicinali per uso umano e veterinario;
 - f. agli alimenti;
 - g. alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari;
 - h. alle sostanze e ai preparati importati in quantità adeguate all'uso previsto e talmente esigue da escludere il rischio di nuocere alla salute dell'essere umano o all'ambiente e importati:
 1. a scopi di ricerca o di analisi, oppure
 2. da un singolo individuo per uso personale.

Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

Art. 3 Annuncio di esportazione

¹ Chi intende esportare una sostanza o un preparato figurante nell'appendice 1 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPF), al più tardi 30 giorni prima della sua prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:

- a. il suo nome e indirizzo;
- b. il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- c. il nome e l'identità della sostanza o il nome, l'identità e il tenore (in termini percentuali) di tutte le sostanze contenute nel preparato (nome chimico e numero CAS) alle quali si applica la presente ordinanza e i corrispondenti nomi commerciali;
- d. le quantità che prevede di esportare nell'anno in corso;
- e. il Paese importatore;
- f. le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull'etichetta;

- g. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all'eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all'esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
 - h. le utilizzazioni previste;
 - i. la data prevista dell'esportazione;
 - j.⁴ la scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sui prodotti chimici.
- ² Non è necessario un annuncio di esportazione se:
- a. la sostanza o il preparato figura nell'appendice 2;
 - b. per la sostanza o il preparato, la Parte PIC importatrice ha comunicato al Segretariato PIC una risposta secondo l'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione PIC; e
 - c. il Segretariato PIC ha informato le Parti alla Convenzione PIC in merito alla risposta ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 10 della Convenzione PIC.

Art. 4 Restrizioni di esportazione

¹ Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.

² Gli esportatori non possono esportare sostanze e preparati secondo l'appendice 2 verso una Parte che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso la decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

- a. si tratta di sostanze o preparati che al momento dell'importazione sono registrati come tali presso la Parte PIC importatrice;
- b. si tratta di sostanze o preparati di cui si possa comprovare che sono già stati utilizzati o importati dalla Parte PIC importatrice e per i quali la Parte alla Convenzione non ha emanato un divieto di utilizzazione; oppure
- c. l'esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l'esplicito consenso per l'importazione.

Art. 5 Informazioni di accompagnamento

¹ Chi esporta una sostanza o un preparato figurante nell'appendice 1 o 2 deve etichettarla tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁵ RS 813.11

- a. il nome del fabbricante;
- b. il nome chimico o commerciale;
- c. le iscrizioni relative ai pericoli per l'essere umano e l'ambiente e le corrispondenti misure di protezione.

² Chi esporta una sostanza o un preparato figurante nell'appendice 1 o 2 per uso professionale o commerciale deve inviare a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza.

³ L'etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore.

⁴ Chi dichiara una sostanza o un preparato «esente da permesso» ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 25 giugno 1997⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) conferma nel contempo quanto segue:

- a. se si tratta di una sostanza o di un preparato secondo l'appendice 1: che adempie l'obbligo di annuncio di cui all'articolo 3 della presente ordinanza;
- b. se si tratta di una sostanza o di un preparato secondo l'appendice 2: che le restrizioni di esportazione secondo l'articolo 4 della presente ordinanza sono rispettate.

⁵ Chi esporta una sostanza o un preparato figurante nell'appendice 2 deve menzionare nei documenti di spedizione, se disponibili, il codice HS a sei cifre dell'Organizzazione mondiale delle dogane secondo l'articolo 13 paragrafo 1 della Convenzione PIC.

Art. 6 Annunci annuali di esportazione

¹ Chi esporta sostanze o preparati figuranti nell'appendice 2 deve comunicare all'UFAPF, una volta all'anno, la natura e la quantità di tali sostanze e preparati nonché i Paesi importatori. Tale comunicazione deve avvenire per scritto entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esportazione.

² L'obbligo di comunicazione non si applica se le sostanze o i preparati sono esportati unicamente per scopi di analisi e ricerca.

Art. 7 Restrizioni di importazione

Gli importatori devono attenersi alle decisioni d'importazione della Svizzera ai sensi dell'articolo 14.

⁶ RS 946.202.1

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera

L'UFAFP è l'autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione PIC.

Art. 9 Collaborazione delle autorità

¹ Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza, l'UFAFP chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

² Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l'applicazione della Convenzione PIC.

³ L'UFAFP può esigere dall'Amministrazione federale delle dogane i dati necessari all'applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.

Art. 10 Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici

L'UFAFP stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l'articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.

Art. 11 Notifica di norme giuridiche

¹ L'UFAFP notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o preparati o che li sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).

² La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l'entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l'allegato I della Convenzione PIC.

Art. 12 Notifica d'esportazione

¹ Se una sostanza o un preparato secondo l'appendice 1 della presente ordinanza è esportato verso una Parte PIC importatrice, l'UFAFP notifica l'esportazione all'autorità designata dalla Parte importatrice. La notifica d'esportazione reca le informazioni contenute nell'allegato V della Convenzione PIC.

² La notifica d'esportazione ha luogo:

- a. per la prima esportazione, dopo l'iscrizione della sostanza o del preparato nell'appendice 1: al più tardi 15 giorni prima dell'esportazione;
- b. per le esportazioni successive: al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile.

³ Se entro 30 giorni dall'invio della notifica d'esportazione non perviene una conferma da parte dell'autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatrice, l'UF AFP ritrasmette la notifica.

Art. 13 Conferma di ricezione

L'UF AFP conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d'esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all'autorità nazionale designata dalla Parte in questione.

Art. 14 Decisione d'importazione, risposta provvisoria

¹ Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all'iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo preparato nell'allegato III della Convenzione PIC, l'UF AFP trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all'articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d'importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera.

² La risposta è data d'intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi

¹ L'UP AFP pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio federale:

- a. le risposte della Svizzera (art. 14);
- b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.

² L'UF AFP tiene l'elenco delle Parti alla Convenzione PIC⁷ e, su richiesta, lo mette a disposizione.

³ L'UF AFP adegua l'appendice 2 alle modifiche dell'allegato III della Convenzione PIC e riporta nell'appendice 1 le pertinenti annotazioni.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi

¹ L'UF AFP può emanare le decisioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

² L'UF AFP può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati competenti.

⁷ L'elenco in questione può essere ordinato dietro fattura o consultato gratuitamente presso l'UF AFP, 3003 Berna; può essere consultato anche nel sito Internet: <http://www.umwelt-schweiz.ch>.

Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganali e collaborazione dell'UF AFP

¹ Al momento dell'importazione e dell'esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell'UF AFP, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7.

² In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenerne la merce. In tal caso, consultano l'UF AFP. L'UF AFP procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.

Art. 18 Emolumenti

L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell'UF AFP ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.⁹

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

⁸ RS 813.153.1

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Appendice 1¹⁰
(art. 2 cpv. 1 lett. a)

Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze e i preparati che nella presente appendice sono contrassegnati con il simbolo # sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
1,1,1-Tricloretoano	71-55-6	Prodotto chimico industriale
1,2-Dibrometano #	106-93-4	Pesticida
1,2-Dicloretoano #	107-06-2	
2-naftilammina e i suoi sali	91-59-8	Prodotto chimico industriale
2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilico e i suoi sali #	93-76-5	Pesticida
Composti tricloro-2,4,5 fenossiacetilici		
Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionico e i suoi sali		
Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionici		
4-aminobifenile e i suoi sali	92-67-1	Prodotto chimico industriale
4-nitrobifenile	92-93-3	Prodotto chimico industriale
Aldrina #	309-00-2	Pesticida
Arsenico	7440-38-2	
Asbesto:		Prodotto chimico industriale
Actinolite #	77536-66-4	
Antofillite #	77536-67-5	
Amosite #	12172-73-5	
Crocidolite #	12001-28-4	
Tremolite #	77536-68-6	

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Crisotilo	12001-29-5	
Benzidina e i suoi sali	92-87-5	Prodotto chimico industriale
Benzolo	71-43-2	Prodotto chimico industriale
Binapacril #	485-31-4	Pesticida
Bromuro di metano	74-83-9	Prodotto chimico industriale
Cadmio	7440-43-9	
Clordano #	57-74-9	Pesticida
Clordecone (Kepon)	143-50-0	Pesticida
Cloroformio	67-66-3	Prodotto chimico industriale
Cloruro di carbonio		Pesticida
DDD	72-54-8	
DDE	72-55-9	Pesticida
DDT #	50-29-3	Pesticida
DBB (Di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano)	75113-37-0	Prodotto chimico industriale
Dicofol	115-32-2	Pesticida
Dinoseb e i suoi acetati e sali #	88-85-7	Pesticida
Dinoterb	1420-07-1	Pesticida
DNOC #	534-52-1	Pesticida
Dieldrina #	60-57-1	Pesticida
Endrina	72-20-8	Pesticida
Ossido di etilene #	75-21-8	Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Naftaline alogenate (con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$ in cui X=alogeno e $0 \leq n \leq 7$)		Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) #	608-73-1	Pesticida
Eptacloro #	76-44-8	Pesticida

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Eptacloroepossido	1024-57-3	Pesticida
Esaclorobenzolo #	118-74-1	Pesticida
HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Isodrina	465-73-6	Pesticida
Kelevan	4234-79-1	Pesticida
Lindano #	58-89-9	Pesticida
Metossicloro	72-43-5	Pesticida
Mirex	2385-85-5	Pesticida, Prodotto chimico industriale
Monometildibromodifenilmetano	99688-47-8	Prodotto chimico industriale
Monometildiclordifenilmetano		Prodotto chimico industriale
Monometiltetraclorodifenilmetano	76253-60-6	Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Ottabromodifenil etere		Prodotto chimico industriale
Octilfenolo		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Octilfenolo e prodotti di etossilazione		Pesticida, Prodotto chimico industriale

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Paratione #	56-38-2	Pesticida
Pentabromodifenil etere		Prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici #	87-86-5	Pesticida, Prodotto chimico industriale
Pertano	72-56-0	Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #		Pesticida
Quintocene	82-68-8	Pesticida
Strobano	8001-50-1	Pesticida
Oli di catrame	8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5	Prodotto chimico industriale
Telodrina	297-78-9	Pesticida
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	Prodotto chimico industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici		
Tossafene (camfecloro) #	8001-35-2	Pesticida
Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	Prodotto chimico industriale

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Tris-azidirinil-fosfinossido	545-55-1	Prodotto chimico industriale

Appendice 2¹¹
(art. 2 cpv. 1 lett. b)

Sostanze e preparati soggetti alla procedura PIC

(La presente appendice corrisponde all'allegato III della Convenzione PIC)

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
2,4,5-T e i suoi sali ed esteri	93-76-5*	Pesticida
Aldrina	309-00-2	Pesticida
Binapacril	485-31-4	Pesticida
Captafol	2425-06-1	Pesticida
Clordano	57-74-9	Pesticida
Clorodimeform	6164-98-3	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	Pesticida
DDT	50-29-3	Pesticida
Dieldrina	60-57-1	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e i suoi sali (come il sale d'ammonio, il sale di potassio et il sale di sodio)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	Pesticida
Dinoseb e i suoi sali ed esteri	88-85-7*	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	Pesticida
1,2-dicloreetano	107-06-2	Pesticida
Ossido d'etilene	75-21-8	Pesticida
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticida
HCH (isomeri misti)	608-73-1	Pesticida
Eptacloro	76-44-8	Pesticida
Esaclorobenzene	118-74-1	Pesticida
Lindano	58-89-9	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmer- curici e i composti alchilossiachilici e arilmercurici		Pesticida
Monocrotophos	6923-22-4	Pesticida

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'OPICChim del 10 mag. 2005 (RU 2005 1893).

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Parathion	56-38-2	Pesticida
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri	87-86-5*	Pesticida
Toxafene	8001-35-2	Pesticida
Formulati di polveri nebulizzabili che contengono una miscela:		Formulato pesticida altamente pericoloso
– di benomile a una concentrazione uguale o superiore a 7 %	17804-35-2	
– di carbofurano a una concentrazione uguale o superiore a 10 %	1563-66-2	
– di tirame a una concentrazione uguale o superiore a 15 %	137-26-8	
Monocrotophos ¹² (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g/l di ingrediente attivo)	6923-22-4	Formulato pesticida altamente pericoloso
Methamidophos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g/l di ingrediente attivo)	10265-92-6	Formulato pesticida altamente pericoloso
Phosphamidon (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo)	13171-21-6 (miscela, [E] & [Z]-isomeri) 23783-98-4 ([Z]-isomero) 297-99-4 ([E]-isomero)	Formulato pesticida altamente pericoloso
Methylparathion (alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con 19,5 % o più di ingrediente attivo e polveri contenenti 1,5 % o più di ingrediente attivo)	298-00-0	Formulato pesticida altamente pericoloso
Amianto:		Prodotto chimico industriale
– Actinolite	77536-66-4	
– Antofillite	77536-67-5	
– Amosite	12172-73-5	
– Crocidolite	12001-28-4	
– Tremolite	77536-68-6	

¹² Questo elemento sarà tolto a partire dal 1° gen. 2006.

Sostanza/preparato	Numero/i CAS rilevante/i	Categoria
Parathion ¹³ (sono inclusi tutti i formulati della sostanza – aerosol, polvere per aspersione [DP], concentrato emulsionabile [EC], granuli [GR] e polveri bagnabili [WP] –, escluse le sospensioni in capsule [CS])	56-38-2	Formulato pesticida altamente pericoloso
Bifenili polibromurati (PBB)	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	Prodotto chimico industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	Prodotto chimico industriale
Fosfato Tris (2,3-dibromopropil)	126-72-7	Prodotto chimico industriale

* Solo i numeri CAS dei composti d'origine sono indicati. Per ottenere un elenco degli altri numeri CAS adeguati, ci si potrà riferire al documento d'orientamento di decisione pertinente (Decision Guidance Document, DGD)¹⁴.

¹³ Questo elemento sarà tolto a partire dal 1° gen. 2006.

¹⁴ I testi di questi documenti sono ottenibili a pagamento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, della foresta e del paesaggio, 3003 Berna, oppure possono essere visionati gratuitamente o letti sul sito internet <http://www.pic.int/en/Table7.htm>.

